



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

Rep. Atti n. 30/cv del 22/02/2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 22 febbraio 2012:

VISTI gli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota prot. n. 898 del 31 gennaio 2012;

VISTA la lettera in data 2 febbraio 2012, con la quale il provvedimento in parola è stato diramato alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 16 febbraio 2012, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e delle Autonomie locali hanno formulato una serie di richieste di modifiche del predetto provvedimento in ordine alle quali i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno fatto riserva di valutarne l'accogliibilità;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso sul provvedimento in oggetto parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste emendative contenute nel documento consegnato in seduta, Allegato A, parte integrante del presente atto;

RILEVATO che, nel corso della medesima seduta, il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha manifestato la disponibilità a svolgere congiuntamente con l'ANCI ulteriori approfondimenti in merito alle richieste emendative già avanzate in sede tecnica dall'ANCI medesima, Allegato B, parte integrante del presente atto;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Presidente dell'ANCI, nel prendere atto della disponibilità come sopra manifestata dal rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha espresso sul provvedimento in oggetto parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste emendative come sopra formulate dall'ANCI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
 12/17/CU2/C5

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL
 DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2012, N. 2, RECANTE MISURE STRAORDINARIE E
 URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE**
Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni esprime parere favorevole sul provvedimento in oggetto condizionato all'accoglimento delle proposte e osservazioni di seguito riportate.

Articolo 1

L'articolo prevede norme specifiche per la gestione dei rifiuti principalmente per la Regione Campania.

Le restanti Regioni sono coinvolte al comma 3, ove viene previsto che fino al 31 dicembre 2013 gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la loro capacità di trattamento fino all'otto per cento, al fine di soddisfare le esigenze di trattamento di rifiuto organico della Regione Campania.

Le Regioni chiedono che, a prescindere dalla posizione che il MATTM vorrà assumere a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato sulla tipologia dei rifiuti trattata nel contenzioso amministrativo, l'eventuale trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla Regione Campania avvenga esclusivamente sulla base di preventive specifiche intese con le Regioni riceventi, a maggior ragione con le Regioni che vivono situazioni di emergenza.

Chiedono inoltre che il termine previsto del 31.12.2013 venga anticipato al 31.12.2012.

Articolo 2

L'articolo prevede:

- 1) l'obbligo dell'uso dei sacchetti per l'asporto merci conformi alle norme UNI EN 13432 secondo certificazione rilasciata da organismi accreditati.
- 2) la proroga fino al 31 luglio 2012 del divieto di commercializzazione dei sacchetti per l'asporto merci, non conformi alle norme UNI EN 13432 e con spessore > ai 200 o 100 micron, secondo che si tratti rispettivamente di sacchi per alimenti o sacchi destinati ad altri prodotti.

Entro il 31 luglio 2012, è prevista l'emanazione un primo decreto ministeriale per dettare ulteriori caratteristiche tecniche relative ai sacchi di cui ai punti 1) e 2) ed un secondo decreto ministeriale per definire le caratteristiche dei sacchi diversi da quelli sopra descritti.

La sanzione per la commercializzazione dei sacchetti non conformi a quanto previsto dall'articolo in esame, è prevista dal 31 luglio 2012.


Alla luce di quanto sopra esposto, i sacchi diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2) dal 25 gennaio 2012 non possono essere commercializzati, in attesa della definizione dei criteri da stabilirsi con il secondo dei decreti ministeriali sopra indicati, previsto entro il 31 luglio 2012; tuttavia la sanzione per il mancato rispetto della norma si applica solo dal 31 luglio 2012.

Al fine di chiarire quali siano le tipologie di sacchetti disciplinate dall'art. 2 del decreto legge e quali quelle escluse, le Regioni ritengono necessaria una definizione dei cosiddetti "sacchi per asporto merci e chiedono quindi che venga inserita, o nella conversione in legge del decreto legge oppure in occasione della definizione dei previsti decreti ministeriali attuativi.

Le Regioni chiedono altresì che, in occasione della definizione dei decreti attuativi, venga effettuata un'ulteriore verifica delle caratteristiche tecniche dei sacchetti e dello spessore per le diverse esigenze.

Roma, 22 febbraio 2012





AS 3111

**Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012 , n. 2
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI



Aggiungere il seguente articolo:

Disposizioni in materia di organizzazione e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai fini dell'organizzazione territoriale e dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si applicano le norme di settore di cui alla parte quarta del decreto legislativo 8 aprile 2006, n. 152 smi.
2. All'articolo 4 del dl 138/2011 smi, al comma 34, alla fine del secondo periodo è aggiunta la seguente frase: *"e l'organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 8 aprile 2006, n. 152"*.
3. L'articolo 202 del decreto legislativo 8 aprile, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Articolo 202

Affidamento del servizio

1. I Comuni dell'Ambito o del Bacino in forma associata secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiudicano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi e disposizioni comunitarie, ai sensi del comma 2, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.
2. Il conferimento della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani avviene:
 - a) in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
 - b) a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del presente comma, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento di capitale.



c) in favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house", se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 2.000.000,00 euro annui.

3 . I soggetti partecipanti alla gara di cui al comma 2 lett a) e b), devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti, anche in virtù delle possibili entrate derivanti dalla valorizzazione delle diverse frazioni di rifiuto. Per i soggetti di cui al comma 2 let. c), tale adempimento deve essere svolto prima della stipula dello specifico contratto di servizio, quale parte integrante dello stesso.

4 . Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

5 . Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato oneroso ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

6 . I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 -bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.

7 . Il personale che, alla data del 31 dicembre 2011 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile .

8. Nelle more della definizione degli Ambiti, di cui agli artt. 200 e 201 del presente decreto, o dei bacini di gara e comunque fino alla piena operatività degli stessi organismi, i Comuni affidano il servizio rifiuti in forma singola o associata in regime di privativa ai sensi del comma 2 lett. a), b) e c) del presente articolo.

9. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori sia pubblici che privati assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime, in particolare garantendo il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e le condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore sia in caso di affidamento



comunale che per ambito. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.

Motivazione

Nell'introdurre i giusti principi di concorrenza, considerata la peculiarità dei servizi in parola, si ritiene assolutamente necessario fare salvo quanto già previsto nella specifica disciplina di settore per la gestione dei rifiuti. Il Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006 smi), attenendosi comunque alla disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, può intervenire con un sistema di regole specifico, a partire dalla definizione degli ambiti territoriali, che si dovrebbe mantenere così da non compromettere quanto già avviato in diversi contesti territoriali. Tale prospettiva si può inserire nel Capo III del dlgs n. 152/06, dedicato proprio al servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche in considerazione del fatto che la gestione dei rifiuti, ai fini dell'erogazione non è un servizio "a rete" (quali ad esempio gas, energia, acqua) e non si basa quindi su reti infrastrutturali, ma piuttosto su impiego di forza lavoro e attrezzature e mezzi adibiti alla raccolta. In tal senso pare opportuno definire un sistema di affidamento più congruo che possa anche tener conto di particolari caratteristiche territoriali coniugate con la programmazione ed erogazione del servizio, altrimenti difficilmente coordinabili. Resta inoltre la prerogativa regionale, nell'ambito delle attività di programmazione, di individuazione e definizione dei bacini di gara, come sempre previsto nel codice ambientale.



Aggiungere il seguente articolo:

Disposizioni in materia di raccolta separata di pile e accumulatori portatili e di pile ed accumulatori industriali e per veicoli

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del Decreto legislativo 20/11/2008 n. 188 sono infine inserite le seguenti parole “,riconoscendo ai Comuni il corrispettivo per gli oneri sopportati“
2. Al comma 3 dell'articolo 7 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 sono infine inserite le seguenti parole “,riconoscendo ai Comuni il corrispettivo per gli oneri sopportati , oltre ad una percentuale minima del 20 per cento che comprende una percentuale non inferiore al venti cinque per cento della quotazione ufficiale del piombo”.

Motivazione

L'emendamento proposto intende aggiornare il decreto legislativo n. 188/08, di attuazione della direttiva comunitaria 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, inserendo alcuni passaggi volti a chiarire che i produttori di pile e batterie che intendono avvalersi del circuito urbano di raccolta differenziata devono riconoscere comunque un corrispettivo volto a ristorare ai Comuni i costi sostenuti per la raccolta di questi rifiuti, ciò in linea con le disposizioni comunitarie.

Si stanno, infatti, riscontrando sul territorio diverse iniziative individuali non coordinate intraprese da parte di produttori di pile e batterie e dalle loro rappresentanze con le quali si sottopongono ai Comuni o alle aziende di gestione dei servizi convenzioni con condizioni non rispondenti al dettato normativo, che non garantiscono un adeguato ristoro per i costi sostenuti per la raccolta e l'avvio a recupero e in molti casi nessun costo è riconosciuto. Nel caso degli accumulatori al piombo è anche necessario prevedere un riconoscimento per il valore di questo metallo, che si aggira intorno a 1.500 euro/tonnellata, i soggetti attivi nel settore pile e accumulatori si contendono il servizio di ritiro presso i Comuni ai quali - specie ai più piccoli - non è riconosciuto alcun corrispettivo.

La direttiva UE indica che i produttori devono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti la gestione dei rifiuti, compresa la fase di raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato.

